



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila



PROT N. 0083 DEL 09.01.2021

ORDINANZA N 02 DEL 09.01.2021

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 IN OCCASIONE DELLE
FESTIVITA' LOCALI DI SANT'ANTONIO ABATE**

IL SINDACO

VISTO

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020 n. 172 recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. »
- il decreto-legge 05 gennaio 2021 n. 1 recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 dicembre 2020, recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

CONSIDERATO CHE

- dall'8 al 17 gennaio si svolgono in paese le manifestazioni in onore di Sant'Antonio Abate durante le quali è molto facile il crearsi di assembramenti con il conseguente rischio di una massiccia diffusione del Sars-CoV-2 in quanto dette manifestazioni presentano molte criticità in tema di sicurezza contro la diffusione del contagio;
- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa;



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila



VISTO

- gli articoli 32 e 118 della Costituzione;
- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

RITENUTO CHE nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l'adozione di provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

SENTITA la Prefettura di L'Aquila ed il Comando dei Carabinieri della Stazione di Trasacco.

Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e di contenimento della diffusione del contagio;

ORDINA

A decorrere dal giorno 09 gennaio 2021 e sino al giorno 17 gennaio 2021, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio comunale, fermo quanto stabilito dai D.P.C.M. in vigore, si applicano le seguenti misure:

- A. il divieto di manifestazioni pubbliche inerenti le celebrazioni della festa di Sant'Antonio Abate (quali per esempio: bande amatoriali e non, rinfreschi, paste e "Cuttore") in area pubblica e privata, se non espressamente autorizzate nel rispetto delle norme di sicurezza di contrasto alla diffusione del contagio.
- B. Nei giorni del 15, 16 e 17 gennaio dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- C. Nei giorni del 15, 16 e 17 gennaio è fatta espressa raccomandazione di non ospitare più di due persone presso la propria abitazione e/o altro ambiente privato. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

FA OBBLIGO

alle Autorità preposte di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente ordinanza.

La violazione della presente Ordinanza, salvo il fatto che non costituisca più grave fattispecie, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2000, n. 267.

La presente Ordinanza, è resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line nonché al sito istituzionale dell'Ente e diffusa agli organi di stampa.



COMUNE DI COLLELONGO

Provincia di L'Aquila



Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila;
- alla Questura dell'Aquila;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Trasacco e alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Collelongo;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR di L'Aquila entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Collelongo, 09/01/2021

IL SINDACO
Dr.ssa Rosanna Salucci